



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Finanziamenti – Tributi – Definitive le misure del DL agevolazioni fiscali – Decreto legge 29.3.2024, n.39, come convertito dalla Legge 23.5.2024, n.67, su G.U. n.123 del 28.5.2024.**

Le disposizioni di interesse introdotte dal decreto legge cd *Agevolazioni fiscali* sono state confermate e incrementate con la legge di conversione 23.5.2024, n. 67, su G.U. n.123 del 28.5.2024 come di seguito evidenziato.

**Limitazione della cessione dei crediti d'imposta ACE (art.5)** – È stata confermata l'abolizione della possibilità che i cessionari dei crediti d'imposta relativi al regime fiscale agevolato per chi patrimonializza l'impresa, cd *Aiuto alla crescita economica (ACE)*, possano a loro volta cedere successivamente i suddetti crediti ad altri soggetti (tale possibilità era stata prevista dal cd *DL Sostegni bis* – DL n.73/2021 come convertito dalla L.n.106/2021); è stato altresì confermato che nel caso di utilizzo irregolare dei suddetti crediti i cessionari siano responsabili in solido con i cedenti; si rammenta inoltre che il provvedimento ha previsto che i crediti già ceduti entro lo scorso 30 marzo (data di entrata in vigore del provvedimento) potranno comunque essere oggetto di una ulteriore cessione.

**Monitoraggio del credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art.6 c.1-3)** – È stata confermata l'introduzione dell'obbligo di comunicazione preventiva per le imprese che, per fruire del relativo credito d'imposta, effettuino a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento) o abbiano effettuato anche dall'1 gennaio al 29 marzo 2024 investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 4.0 e di transizione ecologica nonché in attività di ricerca e sviluppo, tra le quali rientrano anche le attività finalizzate alla realizzazione di servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, in virtù della *Legge di Bilancio 2020 e 2021* (L.n.178/2020 e L.n.160/2019); le imprese dovranno infatti comunicare, oltre all'ammontare complessivo degli investimenti effettuati, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, aggiornando tale comunicazione all'avvenuto completamento degli investimenti; come è noto, per le suddette comunicazioni è necessario utilizzare la nuova modulistica prevista dal DM MIMIT 24.4.2024; si rammenta inoltre che i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito istituzionale del [Gestore dei servizi energetici](https://www.gse.it/) – GSE – <https://www.gse.it/>).

**Credito d'imposta Piano transizione 5.0 (art.6 c.3-bis)** – Con un emendamento approvato in fase di conversione del decreto, è stato specificato che l'intervallo temporale relativo all'investimento effettuato dalle imprese interessate al fine di beneficiare dell'agevolazione del cd *Piano transizione 5.0* (previsto, come è noto, dall'art.38 del DL n.19/2024 come convertito dalla L.n.56/2024 – cd *DL Attuazione PNRR*) sia quello che va dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (in precedenza erano indicati semplicemente gli anni 2024 e 2025); è stata modificata da quotidiana a mensile la frequenza temporale entro la quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) dovrà trasmettere al MIMIT le



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

comunicazioni contenenti l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa: infatti il DL n.39/2024 ha indicato il GSE quale destinatario delle comunicazioni delle imprese sulla descrizione del progetto di investimento e sul relativo costo; è stato inoltre previsto che tra le suddette comunicazioni periodiche che il GSE effettuerà al MIMIT sia ricompresa anche quella volta a dimostrare che gli ordini effettuati dalle imprese siano stati accettati dal venditore con pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

**Proroga del principio del contraddittorio (art.7 c.1)** – È stata confermata l'applicabilità del nuovo regime del diritto al contraddittorio introdotto con il nuovo art.6-bis alla L.n.212/2000 in virtù del DLGS n.219/2023 (cd *Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*) agli atti di accertamento emessi a partire dal 30 aprile 2024; per tutti gli atti emessi in precedenza è pertanto applicabile la normativa previgente.

**Ambito di applicazione del principio del contraddittorio (art.7-bis)** – Con l'approvazione di un emendamento a firma del relatore del provvedimento è stata introdotta una norma di interpretazione autentica: in particolare, è stato specificato che il principio del contraddittorio si applichi esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti; è stato altresì specificato che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio (individuati dal DM MEF 24.4.2024) di cui all'art.6-bis c.2 della L.n.212/2000 rientrano anche quelli di diniego di istanze di rimborso.

**Sanatoria crediti d'imposta ricerca e sviluppo (art.7 c.7-bis e 7-ter)** – È stato posticipato al 31 ottobre 2024 (in precedenza 30 luglio 2024) il termine entro cui i contribuenti che abbiano utilizzato erroneamente, ma senza intenti fraudolenti, i crediti di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al DL n.145/2013 (maturati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019) potranno regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto, senza interessi né sanzioni, ferma restando la definizione delle modalità di richiesta di applicazione della procedura tramite uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate; si rammenta che i soggetti interessati dovranno seguire la procedura indicata dalla L.n.215/2021 (di conversione del DL n.146/2021 – cd *DL Fiscale*) i cui termini previsti per il versamento delle rate accordate sono quelli del 16 dicembre 2024 se l'importo sia riversato per intero, ovvero quelli del 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026 se tale importo sia riversato in tre rate; è stato altresì prorogata al 30 settembre 2024 (in precedenza 30 giugno 2024) la possibilità che i soggetti che abbiano già richiesto l'accesso a tale procedura, senza peraltro aver effettuato il relativo versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o con la prima rata possano revocare la richiesta secondo le modalità previste da apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e riversare l'importo nel rispetto dei nuovi termini.



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Estensione termini del ravvedimento speciale (art.7 c.6-7)** – È stata confermata la proroga al 31 maggio 2024 (in precedenza 31 marzo) della possibilità che i soggetti che abbiano commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 possano usufruire del cd *ravvedimento speciale* che, come è noto, è stato previsto dal *DL Milleproroghe* (DL n.215/2023 come convertito dalla L.n.18/2024); pertanto, entro il suddetto termine potranno essere versate le somme dovute in un'unica soluzione ovvero potrà essere versata la prima delle quattro rate di pari importo purché, in qualsiasi caso, le violazioni commesse non siano state già contestate e si rimuovano irregolarità e omissioni; è stato altresì confermato lo slittamento all'1 giugno 2024 (in precedenza 1 aprile) del termine a partire dal quale si applicheranno i relativi interessi di mora in caso di decadenza della possibilità di usufruire di tale istituto. Si rammenta che il decreto originario ha previsto che entro il medesimo termine del 31 maggio 2024 sia possibile regolarizzare le violazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti in virtù di quanto disposto dalla *Legge di Bilancio 2023* (L.n.197/2022).

**Plastic e sugar tax (art.9-bis c.7)** – Con un emendamento approvato in fase di conversione del decreto, l'efficacia delle cosiddette *plastic tax* e *sugar tax* (istituite, come è noto, dalla *Legge di Bilancio 2020* – L. n. 160/2019) è stata rispettivamente posticipata all'1 luglio 2026 e all'1 luglio 2025; in precedenza, la *Legge di Bilancio 2024* (L.n.213/2023) aveva previsto che entrambe le discipline sarebbero dovute entrare in vigore dall'1 luglio 2024.

**Rif. 99 – 2024**

